

**ACCORDO ORGANIZZATIVO TRA LE PARTI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE  
DEL CORSO DI FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE INTEGRATA DENOMINATO  
“TECNICO DEL RECUPERO URBANO ED EDILIZIO”**

VISTA la Legge 21. 12. 1978 n. 845;

VISTA la Legge 24. 6. 1997 n. 196;

VISTA la Legge Provinciale 12. 11. 1992 n. 40;

VISTA la Legge Provinciale 29. 7. 1986 n. 20;

VISTA la Legge n. 144/99

VISTO il documento sulla Formazione tecnico – professionale superiore integrata approvato dalla Conferenza Stato - Regioni unificata in data 9. 7. 1998;

VISTO il decreto ministeriale 7.10.1998, con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha istituito il Comitato nazionale di progettazione, previsto dal citato documento approvato dalla Conferenza Unificata;

VISTA la Nota operativa per la progettazione esecutiva dei percorsi formativi di IFTS, trasmessa dal MPI ai Presidenti delle Regioni con nota n. 6732/CF/10 del 13. 11. 1998;

VISTE le Linee guida per la progettazione dei percorsi formativi IFTS del gennaio 1999;

VISTE le linee guida per la programmazione dei progetti pilota IFTS 1999 – 2000 e per le misure di accompagnamento per l' integrazione del sistema FIS, trasmesse dal MPI con nota del 2. 6. 1999 agli assessori regionali alla F. P.;

VISTE le linee guida per la composizione e le funzioni del Comitato regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e valutazione della sperimentazione IFTS, trasmesse dal MPI con nota del 2. 6. 1999 agli assessori regionali alla F. P.;

VISTE le linee guida provinciali per la programmazione dei progetti pilota IFTS 1999 – 2000, definite dalla Provincia Autonoma di Bolzano in data 31. 7. 1999;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano 13. 9. 1999 n.3908 riguardante l' approvazione delle modalità di presentazione di progetti pilota di corsi IFTS;

**A T T E S O**

che è preminente interesse delle parti, addivenire alla individuazione degli specifici compiti, attribuzioni e ruoli delle parti, al fine di porre in essere l'intervento sperimentale di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore Integrata ( IFTS ) in Provincia di Bolzano dal titolo (in seguito denominato "progetto" ) -----  
compreso nel piano di sperimentazione provinciale, secondo le linee guida definite a livello nazionale e provinciale

**TUTTO CIO' PREMESSO**

viene stipulato il presente accordo organizzativo tra le parti di seguito indicate

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

allo scopo di realizzare il progetto sopraccitato.

## Art. 1

### Finalità del progetto

Le parti intendono realizzare il "Progetto" compreso nel piano approvato dalla Provincia con la finalità di arricchire l'offerta formativa.

Il progetto è stato elaborato in considerazione delle esigenze di sviluppo culturale e socio-economico del territorio secondo una logica di:

- integrazione progettuale tra i soggetti istituzionali coinvolti, con la valorizzazione delle loro specifiche competenze;
- raccordo con il mondo del lavoro attraverso la partecipazione delle Parti sociali;
- potenziamento della funzione formativa attraverso un ampio ricorso all'alternanza tra formazione d'aula e formazione pratica nei contesti lavorativi.

La localizzazione dell'intervento si propone di corrispondere ai fabbisogni di professionalità connessi alla programmazione dello sviluppo del territorio; l'intervento stesso, caratterizzato da flessibilità di accesso e di partecipazione, intende fornire una risposta innovativa e sperimentale in quei settori in cui è debole l'offerta formativa e per i quali vi è bisogno di formare competenze professionali spendibili in ampi contesti produttivi, nazionali e dell'UE.

## Art. 2

### Caratteristiche del progetto sperimentale

Le parti allegano al presente accordo il progetto sperimentale ed il relativo piano esecutivo di realizzazione e di spesa, analiticamente redatti. Essi fanno parte integrante dell'accordo stesso e contengono:

- l'indicazione del soggetto attuatore e del direttore responsabile del progetto;
- l'indicazione degli altri soggetti coinvolti nel progetto con l'esplicitazione delle rispettive funzioni e responsabilità;
- l'area di localizzazione degli interventi;
- l'elenco dei moduli che si intendono attivare, con l'indicazione della relativa durata, dei loro obiettivi formativi e del metodo utilizzato;
- l'indicazione della figura professionale e delle relative competenze che devono essere acquisite a conclusione del corso, con l'esplicitazione del potenziale mercato di riferimento locale, nazionale ed, eventualmente, europeo;
- l'indicazione delle sedi di svolgimento delle attività;
- il numero e le caratteristiche dei destinatari delle attività corsuali;
- il numero dei docenti e dei tutor, nonché di eventuali altre figure coinvolte nei diversi moduli, con l'indicazione della loro provenienza e delle competenze possedute;
- le modalità di partecipazione/organizzazione dei tirocini;
- il nominativo del referente amministrativo che cura gli aspetti amministrativi e gestionali;
- l'individuazione dei requisiti di ingresso e dei crediti spendibili rispetto alle diverse utilizzazioni previste dal progetto;
- il piano di spesa articolato secondo le fasi di realizzazione del progetto.

Art. 3  
Gestione dei finanziamenti

Le parti si accordano sin da ora per una gestione concertata e integrata dei finanziamenti di cui sono beneficiari i soggetti coinvolti nel progetto.

A tal fine le parti si impegnano a dar vita a forme consortili, secondo le modalità puntualmente indicate nel piano esecutivo, di cui al precedente art. 2, anche nel caso in cui sia prevista la gestione delle risorse da parte di un solo soggetto concordato tra le parti che sottoscrivono l'accordo, ivi espressamente indicato. Il tempo previsto per i necessari perfezionamenti formali è di tre settimane e comunque prima dell'avvio delle attività.

Art. 4  
Organi

Secondo quanto previsto dalla Nota operativa per la progettazione esecutiva dei corsi IFTS, richiamata in premessa, viene costituito - con il presente accordo - il Comitato tecnico scientifico di progetto, composto da rappresentanti dei soggetti/istituzioni coinvolti nell'intervento sperimentale, con responsabilità di coordinamento e supervisione relativamente a:

- la programmazione delle attività;
- la gestione operativa;
- il monitoraggio e la valutazione interna del progetto.

Il Comitato tecnico scientifico di progetto è così composto:

Il predetto organo si relaziona periodicamente col Comitato Provinciale di programmazione, promozione, monitoraggio e valutazione per collaborare alla realizzazione del complessivo piano provinciale di sperimentazione.

---

Art. 5  
Modalità di realizzazione degli interventi formativi

Le parti si impegnano a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento sperimentale sulla base della Nota operativa per la progettazione esecutiva, citata in premessa, e delle linee guida elaborate a livello nazionale e provinciale.

Nel piano esecutivo di realizzazione e di spesa, di cui all' art. 2 sono specificate le risorse umane messe a disposizione da ciascun soggetto che sottoscrive il presente accordo.

Si concorda di privilegiare modalità operative per facilitare l'integrazione tra le diverse competenze dei soggetti coinvolti e la partecipazione delle Parti Sociali, quale valore aggiunto dell'intervento.

Art. 6  
Modalità di organizzazione e gestione del corso

Ferme restando le responsabilità di coordinamento e supervisione del Comitato tecnico scientifico di progetto, così come definite nell' art. 4, l'organizzazione del corso deve

essere strettamente correlata alla progettazione didattica degli interventi e ne costituisce la traduzione operativa.

Per quanto riguarda la progettazione, organizzazione e gestione degli interventi si fa riferimento agli standard di costo, stabiliti a livello provinciale.

Gli eventuali scostamenti dallo standard di costo devono essere motivati e documentati dal Comitato tecnico scientifico di progetto.

Restano fermi i ruoli di vigilanza degli organismi territoriali responsabili in materia di formazione professionale circa lo svolgimento delle attività formative.

#### Art. 7 Rendicontazione

Le modalità di rendicontazione sono quelle previste dalle normative provinciali in materia di formazione provinciale ( si veda il punto 8 “ Norme di gestione “ della circolare sulle modalità di presentazione dei progetti pilota deliberata dalla G.P. di Bolzano )

#### Art. 8 Monitoraggio e valutazione

Il Comitato tecnico scientifico di progetto cura la raccolta periodica dei dati relativi al monitoraggio e alla valutazione interni, sulla base delle linee guida e dei criteri definiti dal Comitato Nazionale di Progettazione, richiamato in premessa. Ai sensi della succitata circolare provinciale ( punto 9 ) il progetto sarà sottoposto al monitoraggio della commissione per il servizio FSE.

#### Art. 9 Certificazioni e riconoscimento dei crediti

A conclusione del corso viene rilasciato un attestato finale secondo il modello unitario previsto nella nota operativa riguardante la progettazione esecutiva, al fine di consentire la spendibilità a livello nazionale e, potenzialmente, nell'ambito dell'UE.

Sempre a conclusione del corso l'Università degli Studi ..... riconoscerà formalmente – con le modalità che riterranno più opportune – i crediti acquisiti durante il corso stesso e la loro spendibilità.

#### Art. 10 Misure di accompagnamento

Le parti si impegnano a collaborare al buon esito delle misure di accompagnamento messe in atto dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Esse inoltre si impegnano ad attivare le misure di accompagnamento, indicate nella Nota operativa per la progettazione esecutiva dei corsi IFTS citata in premessa, utili a sostenere la domanda e a qualificare l'offerta di formazione.

#### Art. 11

## Arbitrato

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente accordo organizzativo tra i soggetti che lo sottoscrivono saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal lodo arbitrale in base alla soccombenza.

## Art. 12 Dichiarazione finale

Le parti si impegnano a dare esecuzione al presente accordo a partire dalla data della sua sottoscrizione.

Nel contempo le parti indicano – ai sensi del punto 4 della circolare allegata alla deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 3908 del 13. 9. 1999 – quale soggetto gestore del progetto:

.....

.....

.....

.....